

Procedimento Nr. 508/2007 R.G.

Nr. File: F:\Archivio LARINO\LAVORO\LAV2007\508\_2007\sentenza definitiva.doc



## REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

### IL TRIBUNALE DI LARINO

nella persona del dott. Aldo ACETO, in funzione di giudice unico del lavoro, all'udienza del 12 ottobre 2010 ha pronunciato la seguente:

### *S E N T E N Z A*

nella causa civile in primo grado iscritta al nr. 508 Reg. Gen. Aff. Cont. dell'anno 2007, avente ad oggetto: *risarcimento malattia professionale* e vertente tra:

**ZARRELLI Angela Rosa**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo IACOVINO e Salvatore DI PARDO, come da mandato a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenzo FIORINI, in GUARDIALFIERA (CB), Via Berlinguer, 8;

Ricorrente

**INAIL**, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renato RENDANO e Michele FRANCHELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. FRANCHELLA, in LARINO (CB), Viale Giulio Cesare, 9;

Resistente

**CONCLUSIONI:**

per la ricorrente:

- 1) accertare e riconoscere che le patologie da cui è affetta la ricorrente (sindrome ansioso depressiva reattiva e altre certificate in atti) sono derivanti da costrittività organizzativa e/o comunque da azioni di mobbing sul posto di lavoro e/o comunque al posto di lavoro direttamente collegate e connesse;
- 2) accertare e dichiarare la sussistenza della malattia professionale denunciata dalla lavoratrice riformando e/o annullando il giudizio espresso dall'INAIL;
- 3) per l'effetto condannare l'INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione delle rendite da inabilità permanente conseguente alla malattia professionale conformemente alla legge nella misura che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della denuncia sino al soddisfo;
- 4) condannare l'INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno biologico in favore della ricorrente ex d.lgs. 38/2000;
- 5) condannare l'INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi presso il procuratore antistatario;

per il resistente:

- a) rigettare, perché infondata, la domanda proposta da ZARRELLI Angela Rosa;
- b) provvedere sulle spese ai sensi e per gli effetti di quanto statuito dall'art. 42 Legge Finanziaria 2004.

## IN FATTO E IN DIRITTO

*Premesso che*

Con ricorso depositato il 29 gennaio 2007, la sig.ra ZARRELLI Angela Rosa, già dipendente dell'ASREM (già ASL 4), oggi in quiescenza, proponeva nei confronti dell'INAIL la domanda di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte;

con atto depositato l'8 marzo 2008 l'INAIL si costituiva in giudizio rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte;

### Osserva

Ha dedotto in fatto la ricorrente che:

- È stata dipendente della (odierna) ASREM (già ASL 4 BASSO MOLISE) dal 2 marzo 1983 al 1° agosto 2007 (data del suo pensionamento);
- Ancorché assunta a seguito di concorso per archivista dattilografa, fu in realtà sin da subito adibita, dall'allora direttore amministrativo, allo svolgimento di diverse e superiori mansioni presso l'Ufficio Provveditorato ed Economato, occupandosi in particolare di:
  - o Gestione amministrativa del personale;
  - o Predisposizione di tutti gli atti relativi all'acquisto ed alla fornitura di materiale diagnostico per i laboratori di analisi e per la radiologia, di disinfettanti ad uso umano e dei materiali di pulizia in generale;
  - o Proposta di capitolati speciali di appalto;
  - o Cura della regolare esecuzione dei contratti;
  - o Predisposizione dei quadri comparativi delle offerte pervenute;
  - o Acquisto di materiali in economia su indicazione dei primari dei vari reparti;
  - o Riscontro della fatture dei fornitori e del relativo inoltro per la liquidazione;
  - o Gestione dell'archivio relativo a forniture di materiale diagnostico e di pulizia;
  - o Predisposizione degli atti deliberativi relativi all'indizione ed all'aggiudicazione di gare d'appalto<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Le suddette mansioni svolte dalla ricorrente presso l'ufficio Provveditorato-Economato sono descritte nella nota prot. 14711 trasmessa dal responsabile dell'ufficio, Pasquale GIOIA, al Presidente dell'Unità Locale nr. 6 LARINO il 3 dicembre 1990 (doc. 1 prod. ric.) e costituiscono oggetto di certificazione rilasciata dal Coordinatore Amministrativo e dal Commissario Straordinario della USL di LARINO il 18 novembre 1994 (doc. 2 prod. Ric.). Si legge, in particolare, in questi documenti che: *“la dipendente Sig.ra Angela ZARRELLI, non essendo presenti nell'Ufficio dipendenti inquadrati nella idonea fascia funzionale, svolge mansioni che richiedono preparazione e capacità professionale per la predisposizione di provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione di programmi di lavoro di cui è richiesta la collaborazione per assicurare, sotto l'aspetto amministrativo,*

- Con nota prot. nr. 18833 del 18 giugno 2001 (*rectius*: 19 giugno 2001) era stata trasferita al Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro;
- Nell'ambito del nuovo contesto lavorativo era stata mandata a fotocopiare libri, scrivere lettere già predisposte dal dirigente e tenere l'ufficio aperto, senza essere in grado di dare informazioni a chi le chiedeva perché del tutto a digiuno della materia;
- Il nuovo ufficio era situato nella sede ormai dismessa del vecchio ospedale di Larino, in condizioni igieniche e strutturali del tutto fatiscenti;
- Peraltro, proprio a partire da allora aveva cominciato ad accusare disturbi di natura depressiva (insonnia, crisi di pianto improvvise, attacchi di panico, nausea e giramenti di testa), riscontrati, il 12 luglio 2001, dal dott. Massimo BIONDI che, nel certificato in pari data, aveva così scritto: ***“la signora Rosa Zarrelli riferisce sintomi compatibili con la diagnosi di disturbo depressivo. La manifestazione di questo quadro appare temporalmente connessa con situazioni protratte di tensione e conflitto nell’ambiente lavorativo, così come riferito dalla signora, perduranti da mesi. Una particolare condizione critica risulta, secondo quanto ella riferisce, dalla posizione di inerzia cui si sente costretta. Tale quadro configura un disturbo depressivo di carattere reattivo all’ambiente di lavoro”***;
- Successivamente le era stato affidato l'incarico di svolgere la propria attività presso la Farmacia, ove le fu affidato il compito di controllare le bolle di consegna dei farmaci;
- Aveva accettato il nuovo incarico a mero titolo provvisorio;
- Il 5 febbraio 2002 era stata ricoverata d'urgenza e quindi dimessa con la diagnosi di ***“crisi ipertensiva con sindrome ansioso-depressiva, gozzo tiroideo multi nodulare, dermatite pruriginosa”***;
- Al rientro in servizio era stata assegnata all'ormai disciolta Scuola Infermieri Professionali che fungeva anche da ufficio Visite Fiscali;

---

*l’approvvigionamento dei materiali diagnostici, del materiale radiografico, dei disinfettanti, dei materiali di pulizia e delle scarpe per il personale dipendente. Le mansioni che da essa vengono svolte comportano necessariamente conoscenza di tecniche particolari, nonché l’impiego del sistema computerizzato per l’esercizio dell’attività e che, per questo, implicano responsabilità nell’attuazione dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte”.*

- Insediatasi nel nuovo ufficio, aveva chiesto lumi alla dirigente, dott.ssa Carmen MONTANARO, che le aveva riferito non solo di non averla richiesta ma che nessuno l'aveva avvisata della sua assegnazione;
- Successivamente aveva ricevuto dalla dott.ssa MONTANARO l'ordine di servizio nel quale si precisava che avrebbe dovuto occuparsi del protocollo delle visite e della ricezione;
- In realtà non faceva proprio nulla, nel più completo isolamento e disinteresse dei suoi colleghi;
- Nell'ottobre 2002 era stata colta da collasso in casa e trasportata al pronto soccorso;
- Al rientro al lavoro nulla era mutato;
- In forza del comportamento mobbizzante e vessatorio posto in essere nei suoi confronti aveva contratto una malattia, "*sindrome ansioso-depressiva reattiva*", diagnosticata, il 12 dicembre 2005, anche dai sanitari dell'INAIL ma non riconosciuta dall'Istituto come malattia professionale per assenza del nesso causale con il rischio lavorativo cui la ricorrente era stata esposta.
- I riflessi sul suo stato di salute, inoltre, erano stati certificati dagli psicologi e dai sanitari che l'avevano visitata, rispettivamente, il 5 ed il 19 dicembre 2005<sup>2</sup>.

\*\*\*\*\*

---

<sup>2</sup> Testualmente dal ricorso: "Si pensi a quanto esposto dallo psicologo Dr. Baldassarre Girolamo nella relazione del 5.12.2005 in base al quale *al momento di accesso al Consultorio Familiare la signora presentava una situazione caratterizzata da uno stato ansioso depressivo. Durante la raccolta dei dati anamnestici la signora Zarrelli riferisce un vissuto caratterizzato da numerosi eventi di perdite traumatiche (abbandono degli studi universitari a pochi esami dal conseguimento della laurea per la malattia della madre, persa dopo breve tempo, morte del marito, eccetera) in una successione rapida e dolorosa rispetto ai quali ERA RIUSCITA, comunque a trovare un equilibrio. Negli ultimi tempi, in seguito a importanti cambiamenti che hanno investito la sua vita lavorativa (trasferimenti continui, perdita delle funzioni svolte, eccetera) l'equilibrio e le dinamiche di compenso faticosamente acquisite si sono alterati portandola allo stato di malessere attuale. La signora manifestava, oltre allo sconforto e all'angoscia : IDEE DI SUICIDIO, DISTURBI DEL SONNO, DINAMICHE DI EVITAMENTO (difficoltà a passare in alcuni posti e isolamento personale sempre più accentuato), SENSAZIONE DI IMPOTENZA E PERDITA DI FIDUCIA NEL FUTURO. Il trattamento psicoterapeutico è stato attuato utilizzando l'EMDR per i target specifici dei processi di perdita. La perdita è, infatti, l'elemento che ha attivato le dinamiche di risonanza tra l'attuale situazione lavorativa e le passate esperienze affettive e personali" (...) Ancora il Dr. Biondi Massimo, con il certificato del 19.12.2005, precisava che *la signora Zarrelli Rosa riferisce e MOSTRA situazioni di SOFFERENZA COMPATIBILI CON LA DIAGNOSI DI DISTURBO DEPRESSIVO, che ella riconduce ad avvenimenti di vita e ad eventi e situazioni nella vita lavorativa. Suggestisco una terapia farmacologica antidepressiva e una terapia psicologica di supporto da effettuare preferibilmente nell'area di residenza, con annessa prescrizione di farmaci antidepressivi*" (pagg. 13 e 14).*

Con memoria tempestivamente depositata in data 8 marzo 2008 l'INPS si è difeso adducendo:

- La non riconducibilità della patologia a quelle previste dalle tabelle allegatale al D.P.R. 1124/65;
- L'insussistenza dell'esposizione al rischio;
- L'assenza del nesso di causalità tra la malattia contratta dalla ricorrente e l'attività lavorativa svolta.

Sia detto sin d'ora che la convenuta non ha espressamente e specificamente contestato la sussistenza dei fatti e delle condotte poste dalla ricorrente a fondamento delle sue pretese e sopra sinteticamente riportate.

Sicché, salvo quanto più avanti meglio si illustrerà, quei fatti e quelle condotte, in uno con le acquisizioni istruttorie effettuate nel corso del processo, possono essere posti a fondamento della ricostruzione storica delle vicende lavorative della ricorrente.

\*\*\*\*\*

#### *I documenti*

Dalla documentazione prodotta dalle parti ed acquisita nel corso dell'istruttoria risulta che:

1. Fin quando era stata addetta all'Ufficio Provveditorato-Economato, la ricorrente aveva svolto le mansioni meglio descritte nella nota prot. 14711 del 3 dicembre 1990<sup>3</sup> e certificate quattro anni dopo dal coordinatore amministrativo e dal commissario straordinario della USL nr. 6;
2. Dal 1° giugno 1995 era stata assegnata all'Ufficio Provveditorato-Economato-Tecnico del Presidio Ospedaliero di Larino della ASL 4 BASSO MOLISE, sotto la responsabilità di Pasquale GIOIA;
3. L'ufficio provveditorato-economato-tecnico aveva un'ampissima attribuzione di compiti<sup>4</sup> che spaziavano (fino al 2000) dall'individuazione delle modalità procedurali per l'acquisizione di materiali, farmaci, attrezzature ospedaliere, forniture, alla gestione delle gare relative ai servizi manutentivi, dalla vigilanza e controllo sui

---

<sup>3</sup> Indicate come "reali" nell'oggetto della nota stessa e sopra sinteticamente riportate.

<sup>4</sup> Si veda l'elenco delle attribuzioni indicate nella nota prot. 10092 del 12 giugno 1997 trasmessa dal direttore amministrativo al dirigente amministrativo dell'ospedale di Larino (doc. 4 prod. ric.) nonché l'elenco delle attribuzioni dell'ufficio provveditorato ed economato allegato alla deliberazione del direttore generale della ASL 4 prot. 1646 del 15 novembre 2000.

magazzini ospedalieri, alla liquidazione delle fatture degli ordini emessi, alla gestione organizzativa dei servizi economici ospedalieri ed alla vigilanza sull'attività delle ditte appaltatrici di detti servizi, dalla rilevazione delle esigenze manutentive dei fabbricati e degli impianti, all'acquisto dei beni rientranti nel regolamento spese in economia, all'organizzazione e gestione degli archivi dei servizi ospedalieri, al supporto alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria ed all'elaborazione dei tariffari delle prestazioni ospedaliere, alla registrazione di tutte le prestazioni e attività prodotte dai reparti a favore degli utenti esterni ed al conseguente addebito di tali prestazioni alle USL di provenienza, alla cura dei rapporti con le associazioni del volontariato, alla gestione dell'accettazione amministrativa dei ricoverati e di tutti i pazienti ambulatoriali, all'applicazione della normativa in materia di radioprotezione, alla gestione delle cartelle cliniche ed al relativo rilascio, ai procedimenti concorsuali e selezione per l'acquisizione di personale ospedaliero, al supporto al Consiglio dei Sanitari, alla Conferenza dei Sindaci, alle adunanze del Collegio dei Revisori, all'attività istruttoria per i procedimenti disciplinari, alla gestione dei contratti assicurativi, alla gestione della cassa economica, e così via; dal 2000 in poi la cura delle pratiche inerenti l'accreditamento dei fornitori, la formulazione dei capitolati di gara, la predisposizione dei bandi di gara, delle lettere di invito, la verbalizzazione delle operazioni relative agli appalti, la predisposizione dei provvedimenti di aggiudicazione e di stipula dei contratti, la gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti, la gestione del parco macchine, i controlli sulla gestione delle forniture, sull'esatto adempimento dei contratti di fornitura, ecc. ecc.;

4. Con ordine di servizio prot. nr. 18833 del 19 giugno 2001 a firma del direttore amministrativo, dott. LANCI, la ricorrente era stata trasferita, con decorrenza immediata, al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro;
5. Lo stesso giorno, con nota prot. nr. 18834 (immediatamente successiva, dunque, a quella di cui al capoverso che precede) la Direzione Amministrativa della ASL aveva contemporaneamente affidato al Sig. GIOIA Pasquale la responsabilità degli Uffici Amministrativi e Tecnici di tutte le strutture ASL collocate in LARINO alle dirette dipendenze del

Responsabile U.O. Gestione Risorse Finanziarie e Patrimonio (cfr. doc. 11 prod. ric.);

6. Il 26 giugno 2001 la ricorrente era stata assente dal lavoro per motivi di salute;
7. Lo stesso giorno era stata effettuata una visita fiscale nei suoi confronti all'esito della quale il medico aveva fatto una prognosi di gg. 1;
8. Il 3 luglio 2001 era stata effettuata una visita fiscale nei suoi confronti all'esito della quale il medico aveva fatto una prognosi di gg. 10;
9. L'11 luglio 2001 era stata effettuata un'ulteriore visita fiscale nei confronti della ricorrente all'esito della quale il medico aveva fatto una prognosi fino al 12 luglio 2001;
10. Il 12 luglio 2001 il dott. BIONDI aveva prescritto alla ricorrente medicinali e 30 giorni di riposo per motivi di salute. In un certificato dello stesso giorno, il dott. BIONDI aveva diagnosticato un *disturbo depressivo di carattere reattivo all'ambiente di lavoro di media gravità. "La manifestazione di questo quadro - si legge nel documento - appare temporalmente connessa con situazioni protratte di tensione e conflitto nell'ambiente lavorativo, così come riferito dalla Sig.ra, perdurante da mesi. Una particolare condizione critica risulta, secondo quanto Ella riferisce, dalla posizione di inerzia cui si sente costretta"*;
11. Il 16 luglio 2001 era stata effettuata una visita fiscale nei confronti della ricorrente all'esito della quale il medico aveva fatto una prognosi di gg. 30 dal 13 luglio 2001;
12. Con lettera raccomandata del 24 luglio 2001 la ricorrente aveva chiesto la revoca del provvedimento perché ritenuto in contrasto con l'art. 11 D.P.R. 384/90;
13. Con nota prot. 23739 del 30 luglio 2001 a firma del direttore generale, la ASL 4 BASSO MOLISE aveva respinto la richiesta evidenziando che:
  - a. L'U.O. alla quale era stata addetta la ricorrente era stata trasferita a Termoli e non era in previsione l'istituzione di una sede distaccata a LARINO;
  - b. Il nuovo ufficio non era distante più di 10 km. da quello di provenienza;
  - c. Non s'era trattato di mobilità d'urgenza;



- d. Alla ricorrente non erano mai state attribuite mansioni superiori<sup>5</sup>.
14. L'11 agosto 2001 era stata effettuata una visita fiscale nei confronti della ricorrente all'esito della quale il medico aveva confermato la prognosi del 16 luglio 2001;
15. Il 21 agosto 2001, a seguito di ulteriore visita fiscale nei confronti della ricorrente, il medico aveva fatto una prognosi di gg. 20 dal 12 agosto 2001;
16. Il 4 settembre 2001, a seguito di nuova visita fiscale nei confronti della ricorrente, il medico aveva fatto una ulteriore prognosi di gg. 30 dal 1° settembre 2001;
17. Con disposizione di servizio prot. nr. 1920 del 7 novembre 2001, a firma del Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, dott. FORTE, le erano state affidate le seguenti mansioni:
- a) *attività amministrativa giornaliera di supporto ai settori di Medicina del Lavoro e Igiene del Lavoro;*
  - b) *informazione telefonica, diretta e per corrispondenza agli utenti compreso la distribuzione di modulistica e materiale informativo;*
  - c) *tenuta e approvvigionamento (quest'ultimo su richiesta firmata dal responsabile) di tutto il materiale di cancelleria ad uso del Servizio;*
  - d) *fotocopiatura, informatizzazione dati al video terminale, videoscrittura e stampa;*
  - e) *disbrigo corrispondenza in entrata e in uscita, protocollo e archiviazione pratiche;*
  - f) *aggiornamento continuo dell'anagrafe aziendale, basato sull'informatizzazione delle comunicazioni dei R.S.P.P. ai sensi del D. Lgs. 626; aggiornamento del registro minori e apprendisti basato sul "foglio notizie" compilato dal datore di lavoro; registrazione denunce infortuni sul lavoro e malattie professionali pervenute;*
  - g) *relazione settimanale dell'attività del Servizio mediante l'utilizzo delle tabelle informatizzate; resoconto mensile delle ferie ordinarie, congedi straordinari, malattie, permessi, aggiornamento professionale, giornate lavorative, lavoro straordinario, pronta disponibilità ed altro, di tutto il personale afferente al Servizio;*

---

<sup>5</sup> "Si precisa - si legge nella nota - che la magistratura è già intervenuta sulla questione e che le richieste della Zarrelli sono state respinte". Si tratta di vicenda processuale della quale, però, le parti non hanno mai discusso.

*h) vidimazione registri infortuni (escluso parte riservata al Responsabile);*

*i) quant'altro attinente all'attività del servizio;*

- 18 Nel gennaio 2002, con nota prot. 1380 a firma del dott. LANCI, la ricorrente era stata, infatti, trasferita alla Direzione Amministrativa del presidio ospedaliero di Larino, alle dipendenze del dott. FIORENTINO che, con nota del 25 gennaio 2002, aveva però destinato la ricorrente ai servizi amministrativi dell'U.O.C. Farmacia della sede di Larino;
- 19 La disposizione era stata presa, si legge nella nota, *“a seguito dei colloqui intercorsi con la S.V. anche alla presenza del dr. LANCI”*, che erano stati prospettati alla ricorrente *“vari Servizi presso cui essere assegnata”*, che la ricorrente aveva *“optato per l'U.O.C. Farmacia del P.O. sede di LARINO”*;
- 20 Il 23 gennaio 2002, a seguito di visita fiscale nei confronti della ricorrente, il medico aveva effettuato una prognosi di gg. 2 dal 22 gennaio 2002;
- 21 Con missiva del 28 gennaio 2002, la ricorrente aveva preso atto della sua assegnazione ai servizi amministrativi dell'UOC di Farmacia, pur essendo stata destinata alla Direzione Amministrativa del presidio ospedaliero di Larino, e l'aveva accettata quale soluzione *provvisoria* in considerazione del fatto che la Direzione Amministrativa era ancora in fase di organizzazione;
- 22 Dal 5 al 7 marzo 2002 la ricorrente era stata ricoverata in ospedale, dopo essere stata trasportata al pronto soccorso alle ore 9,10 del 5 marzo 2002, con una iniziale diagnosi di *cardiopatía ipertensiva*; la diagnosi, all'atto della dimissione, è di *“crisi ipertensiva in paziente con sindrome depressiva, gozzo tiroideo multinodale, dermatite eritemato-squamosa, pruriginosa”*;
- 23 Dall'8 marzo 2002 la ricorrente era rimasta a casa per motivi di salute; il 10 aprile 2002, a seguito di visita fiscale, il medico aveva fatto una prognosi di gg. 40 (dall'8 marzo);
- 24 Il 6 maggio 2002, a seguito di visita fiscale nei confronti della ricorrente, il medico aveva fatto una prognosi di ulteriori gg. 30 dal 2 maggio 2002;
- 25 Con raccomandata ricevuta il 17 maggio 2002, la ricorrente aveva diffidato la ASL 4 BASSO MOLISE a procedere alla sua immediata

reintegra nelle precedenti mansioni “*come coadiutore amministrativo nell’ambito dell’ufficio provveditorato ed economato*”<sup>6</sup>;

- 26 Con nota prot. 16911 del 17 giugno 2002 a firma del dott. LANCI, la ricorrente era stata assegnata, con decorrenza immediata, all’Ufficio per gli adempimenti relativi alla Scuola per Infermieri Professionali e visite fiscali, in vista del collocamento a riposo della dipendente BATTISTA;
- 27 Con disposizione di servizio prot. nr. 0203 del 2 luglio 2002, a firma del direttore dell’U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica, era stato disposto che la ricorrente s’occupasse della ricezione e protocollo delle visite fiscali nella sede di Larino;
- 28 Dal 5 al 9 ottobre 2002 la ricorrente era stata ricoverata in ospedale dopo essere stata trasportata al pronto soccorso alle ore 00,35 del 5 marzo 2002 per *ipotensione acuta* (collasso cardiocircolatorio si legge nella cartella); la diagnosi, all’atto della dimissione, è di “*shock in ipotesi, in trattamento con betabloccante*”;
- 29 Con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario nr. 142 del 16 febbraio 2004, la ricorrente era stata dichiarata vincitrice della selezione interna per la verticalizzazione a nr. 10 posti di coadiutore amministrativo esperto - Ctg. B liv. Econ. Bs, indetta il 26 agosto 2002;
- 30 Con nota prot. 30127 del 29 settembre 2004 a firma del Commissario Straordinario, la ricorrente era stata assegnata all’U.O.C. Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Larino;

#### *Le testimonianze.*

CAMPERCHIOLI Roberto, primario di Radiologia dell’Ospedale VIETRI di Larino, sentito all’udienza del 10 giugno 2008, ha riferito di non essere a conoscenza dei fatti in ordine ai quali è stato interrogato.

FIORENTINO Giuseppe, all’epoca dei fatti direttore amministrativo dell’Ospedale SAN TIMOTEO di Termoli, in pensione alla data dell’udienza, sentito il 10 giugno 2008, ha solo potuto confermare lo svolgimento, da parte della ricorrente, delle mansioni dalla stessa dedotte nel ricorso prima del suo trasferimento allo SPSAL (sopra riportate e peraltro - come visto - documentate nelle note sopra riportate); per il resto, ha riferito di non essere a conoscenza dei

---

<sup>6</sup> Nella nota si contesta la legittimità dell’assegnazione della ricorrente alla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero effettuata con nota 1380 del gennaio 2002 e si rivendica il pregresso esercizio di mansioni superiori rispetto a quelle tipiche del suo formale livello di inquadramento.

fatti sui quali veniva interrogato, ed anche quando ha fornito qualche risposta (per esempio sulle ragioni del trasferimento della ricorrente allo SPSAL), ha riferito di averne preso notizia da altre persone, non meglio identificate.

GIOIA Pasquale, responsabile dell'Ufficio Provveditorato ed Economato della ex USL nr. 6 di LARINO (poi ASL 4) dal 1985 in poi, sentito anch'egli all'udienza del 10 giugno 2008, ha riferito che:

- La ricorrente aveva lavorato alle sue dipendenze fino al 2000, svolgendo, in autonomia, i compiti che le erano stati assegnati (dalla ricorrente, come visto, dedotti e documentati e dal testimone confermati);
- La ZARRELLI aveva in dotazione un PC non funzionante che non le consentiva di predisporre nei tempi ordinari le delibere e la documentazione che era tenuta a preparare;
- Benché lui stesso avesse segnalato il cattivo funzionamento del materiale informatico in dotazione all'ufficio e la necessità di una sua manutenzione, i vertici aziendali (il dott. VERRECCHIA ed il dott. MASTROBERARDINO) non solo non avevano dato corso alle sue richieste (non autorizzando alcuna manutenzione), ma avevano addirittura addebitato alla ZARRELLI i ritardi nella predisposizione degli atti (ritardi che peraltro la stessa - ha riferito il testimone - aveva ampiamente recuperato);
- Di tali disfunzioni, e di privilegi concessi ad altri dipendenti della ASL, la ZARRELLI s'era lamentata con un giornalista del quotidiano "IL NUOVO MOLISE" che pubblicò la notizia senza però fare il nome della ricorrente;
- Fatto sta che proprio a causa della pubblicazione di questa notizia ed in assenza di qualsiasi procedimento disciplinare, la ZARRELLI fu trasferita allo SPSAL come dal testimone appreso direttamente dal MASTROBERARDINO che gli aveva riferito di aver agito per ordine del VERRECCHIA;
- Effettivamente i nuovi locali di destinazione erano in corso di ristrutturazione, sporchi di polvere e calcinacci, in stato di completo abbandono e infestati di ratti;
- La ricorrente era lasciata sempre sola perché i suoi colleghi (ispettori del lavoro) operavano sul territorio, mentre lei era costretta a fotocopiare pagine di libri e di giornale per ordine del dott. FORTE;

- Successivamente, la ricorrente gli aveva riferito che presso il reparto Farmacia era stata adibita alle mansioni di carico e scarico meccanografico delle bolle;
- La stessa aveva poi accettato il trasferimento presso l'ufficio Visite Fiscali nella speranza e prospettiva di poter organizzare il servizio nella zona di Larino, cosa che però non avvenne perché tutte le funzioni furono successivamente accorpate a TERMOLI;
- La ZARRELLI gli aveva riferito che la dirigente del Servizio non solo non sapeva del suo trasferimento ma non l'aveva nemmeno chiesto;
- Sempre la ZARRELLI gli aveva riferito che presso il nuovo ufficio non faceva nulla;

BIBBO' Lucia, sentita l'11 novembre 2008, nulla ha saputo riferire dei fatti in ordine ai quali è stata sentita.

ROMOLO Forte, dirigente dello SPSAL, sentito all'udienza dell'11 novembre 2008, ha testualmente riferito: *“posso confermare che la ricorrente ad un certo punto è giunta presso il servizio da me all'epoca diretto. La stessa ha lavorato in locali siti nel vecchio ospedale “Vietri” dotati di tutti i requisiti igienico-sanitari per essere adibiti allo scopo. Io avevo preteso la ripulitura di quei locali prima che ne prendessimo possesso. Non è vero che si trattasse di locali antigienici nei quali lavoravo anche io ed altri colleghi. Aggiungo che la ricorrente è stata presso il mio servizio per un periodo troppo breve perché potesse acquisire la conoscenza delle attività di supporto amministrativo che competono al mio servizio (dare informazioni all'utenza, sistemare i fascicoli, dattilografare, fare fotocopie, curare la corrispondenza, ecc. ecc.)”*.

Franco MASTROBERARDINO, sentito alla stessa udienza, ha riferito: *“Sono stato Direttore dell'Unità Operativa Gestione Risorse Finanziarie e Patrimoniali dell'ASL nr. 4 MOLISE dal 15 marzo 2000, allorquando le due aziende sanitarie erano già accorpate e la sig.ra era già presente nell'unità. In ordine ai capitoli C, D ed F<sup>7</sup> del ricorso, gli unici sui quali sono in grado di interloquire, posso confermare che la ricorrente fin quando è stata alle mie dipendenze faceva le cose descritte ai capitoli C e D<sup>8</sup>. Mi spiego: quello che la S.V. mi legge non sono mansioni specifiche della ricorrente ma compiti dell'ufficio che venivano distribuiti tra i vari dipendenti, compresa la ricorrente. Non c'erano competenze specifiche, tutti facevano tutto, anche la ricorrente che lavorava bene, pur sempre sotto la supervisione del provveditore. Aggiungo che quando sono andato*

---

<sup>7</sup> Il capitolo F riguarda il trasferimento della ricorrente (sui capitoli C e D, si veda *infra*).

<sup>8</sup> Si tratta delle mansioni descritte e dedotte dalla ricorrente come sopra già analiticamente riportate.

*a Termoli ho spostato il Provveditore a Termoli e le ho chiesto se voleva venire a Termoli visto che la cosa dipendeva solo da me. Però per altri problemi suoi non è potuta venire”.*

QUICI Giovanni, sentito all’udienza del 20 gennaio 2009, nulla ha saputo riferire sui fatti in ordine ai quali è stato interrogato.

ADOVASIO Michele, sentito il 20 marzo 2009, ha riferito che la ricorrente espletava le mansioni dedotte nel ricorso perché, ha più volte precisato, attribuzioni dell’ufficio di appartenenza ed in quanto tali svolte da tutti. Ha quindi aggiunto che l’ufficio di nuova destinazione (lo SPSAL), pur non potendo essere definito fatiscente, era tuttavia impolverato perché interessato, nelle sue vicinanze, da lavori di ristrutturazione. La ZARRELLI - ha riferito il testimone - si lamentava del trasferimento perché si trovava male

#### *Le valutazioni.*

Dall’analisi complessiva delle prove documentali e testimoniali assunte nel corso del processo risulta, con indiscutibile evidenza, che, fin quando non fu trasferita allo SPSAL, la ricorrente era stata impegnata, per anni, nello svolgimento delle mansioni descritte nel ricorso (peraltro non contestate) e nei documenti offerti in comunicazione dalla ZARRELLI stessa.

Come affermato dal GIOIA nella nota trasmessa il 3 dicembre 1990 al Presidente della (allora) ULS nr. 6 di Larino, e ribadito dal Coordinatore Amministrativo e dal Commissario Straordinario della medesima USL il successivo 18 novembre 1994, *“la dipendente Sig.ra Angela ZARRELLI, non essendo presenti nell’Ufficio dipendenti inquadrati nella idonea fascia funzionale, svolge mansioni che richiedono preparazione e capacità professionale per la predisposizione di provvedimenti o di interventi diretti all’attuazione di programmi di lavoro di cui è richiesta la collaborazione per assicurare, sotto l’aspetto amministrativo, l’approvvigionamento dei materiali diagnostici, del materiale radiografico, dei disinfettanti, dei materiali di pulizia e delle scarpe per il personale dipendente. Le mansioni che da essa vengono svolte comportano necessariamente conoscenza di tecniche particolari, nonché l’impiego del sistema computerizzato per l’esercizio dell’attività e che, per questo, implicano responsabilità nell’attuazione dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte”.*

Ancora, per tutto il periodo di assegnazione all’Ufficio Provveditorato-Economato-Tecnico del Presidio Ospedaliero di Larino della ASL 4, la ricorrente

era stata coinvolta nelle attività già sopra descritte<sup>9</sup>, in un ufficio dalle molteplici attribuzioni.

Questa era la situazione quando, nel giugno del 2001, la ricorrente fu trasferita allo SPSAL a svolgere mansioni di fotocopiatura di libri e pagine di giornali, in un ufficio dalle attribuzioni del tutto diverse da quelle di provenienza ed in un contesto logistico indubbiamente meno favorevole, lasciata sola pressoché per tutta la giornata lavorativa, senza alcuna specifica esperienza lavorativa (come dimostra, peraltro, la necessità di affiancarle un *tutor* prevista dal dott. FORTE nell'ordine di servizio a lei personalmente indirizzato il 7 novembre 2001).

Questo dimostra che il trasferimento della ricorrente allo SPSAL, oltre a mortificarne la professionalità, non rispondeva a reali esigenze dell'ufficio di destinazione, come del resto confermato dal fatto che nemmeno sei mesi più tardi la stessa ricorrente sarebbe stata trasferita alla Farmacia (a caricare e scaricare bolle di medicinali) e poi all'ufficio Visite Fiscali a non far nulla perché, in buona sostanza, non era stata nemmeno richiesta dalla responsabile del servizio (secondo deduzioni non contestate dall'Istituto resistente).

Tutti questi trasferimenti dimostrano, dunque, l'assenza stessa di una reale strategia aziendale e di una seria motivazione organizzativa che presiedesse alla loro adozione. Persino il FRANCOBERARDINO non è stato in grado di fornire una spiegazione convincente sulle ragioni dell'iniziale trasferimento della ricorrente alla SPSAL. Tanto più che nemmeno poco più di un anno dopo dal trasferimento della ZARRELLI, la stessa ASL indisse un concorso interno a 10 posti di *coadiutore amministrativo esperto* per la copertura, tra gli altri, proprio del posto lasciato vacante dalla ricorrente (che vi sarebbe stata riassegnata il 29 settembre 2004)<sup>10</sup>.

Tale sconcertante comportamento datoriale rende ben più veritiera e credibile la testimonianza del GIOIA sui reali motivi sottesi al trasferimento della ricorrente allo SPSAL<sup>11</sup>, ragioni a lui riferite direttamente dal MASTROBERARDINO e che si sposano perfettamente con la successiva scriteriata<sup>12</sup> gestione del rapporto di lavoro della ZARRELLI, gestione ispirata a pressappochismo organizzativo e volto

---

<sup>9</sup> Che, per comodità di lettura, si riportano: acquisto, all'approvvigionamento ed alla consegna di beni e strumenti necessari per l'attività dei vari reparti (ed ai relativi impegni di spesa) essendo incaricata anche della relativa istruttoria e della predisposizione di proposte di delibere; espletamento, come segretario, di gare per la fornitura di beni; invio di somme relative alla riscossione dei buoni mensa; consegna di buoni per il prelievo delle calzature da destinare al personale sanitario.

<sup>10</sup> Cfr. documenti 32 e 34 prod. Ric..

<sup>11</sup> Che non potevano certamente essere, in questo processo, *confessati* dal MASTROBERARDINO, indicato dal GIOIA come *longa manus* del VERRECCHIA.

<sup>12</sup> Nel senso letterale del termine: *senza criterio*.

piuttosto a individuare una qualche rabberciata soluzione lavorativa per la stessa piuttosto che a risolvere reali problemi organizzativi dell'azienda.

Dunque, come detto, gestione del rapporto di lavoro con la ricorrente del tutto svincolato da reali esigenze organizzative ed affidato all'improvvisazione, al pressapochismo, all'assenza di reali programmazioni, con evidenti ricadute negative sia sul bagaglio professionale che sulla personalità morale della lavoratrice, trovatasi, di punto in bianco, a far fotocopie (presso lo SPSAL), inserire bolle al computer (presso la Farmacia) e, infine, non far nulla (presso le Visite Fiscali).

Tutto questo ha provocato delle conseguenze sulla persona della ricorrente di cui più avanti si dirà.

Va qui ora ricordato che, dopo circa 18 anni di attività lavorativa svolta in modo intenso e gratificante presso un ufficio che, come visto, per la molteplicità e delicatezza delle sue attribuzioni, accentrava senza dubbio la gran parte delle funzioni e dei compiti amministrativi più delicati e necessari al buon funzionamento della struttura sanitaria, la ZARRELLI s'è vista, di punto in bianco, **per punizione**, ridotta dapprima a fotocopiare libri, protocollare corrispondenza, copiare minute di lettere, lavorando in un contesto oggettivamente emarginato, poco esaltante dal punto di vista strutturale ed in totale solitudine, quindi ad inserire le bolle di accompagnamento in un PC, di poi a non far più nulla (presso l'ufficio Visite Fiscali).

Va dunque ricordato che, secondo il condivisibile insegnamento di Sez. U, **Sentenza n. 25033 del 24/11/2006**, il lavoratore *“non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorché rientranti nella medesima qualifica contrattuale”*. Spiega la S.C. in motivazione (con ampi richiami alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità) che *“la equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti - che legittima lo jus variandi del datore di lavoro - deve essere intesa non nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l'arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto (...) Il divieto di variazioni in pejus (demansionamento) opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nella indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del*



*dipendente in modo tale da salvaguardarne il livello professionale acquisito e da garantire lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti possibilità di miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze".* E questo perché, come già spiegato dalla pressoché coeva Sez. U, *Sentenza n. 6572 del 24/03/2006*, *"il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità".* Si tratta, in buona sostanza di affermazione che ha radici lontane, essendo già stato affermato da Cass. 28 marzo 1986 n. 2228, 19 luglio 1990 n. 7370, 20 settembre 1990 n. 9584 e Sez. U, *Sentenza n. 7755 del 07/08/1998* che *"le mansioni "equivalenti" alle attuali (art. 2103 cit.) sono quelle oggettivamente comprese nella stessa area professionale e salariale e, che soggettivamente, esse debbono armonizzarsi con la professionalità già acquisita dal lavoratore nel corso del rapporto, impedendone comunque la dequalificazione o la mortificazione"* (sentenza, quest'ultima, richiamata da Sez. U. 25033/06).

Sullo sfondo, naturalmente, i valori costituzionali scolpiti, con la forza dell'assoluta inviolabilità, dagli artt. 1, 2, 3 e 4 della Costituzione Repubblicana, matrice giuridica (e culturale) comune alle affermazioni giurisprudenziali sopra citate.

Nel dichiarare *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro"*, la Corte Costituzionale (sentenza nr. 113/2004) ha affermato esser la professionalità *"quel complesso di capacità e di attitudini"*, le cui *"aspettative di miglioramenti all'interno o all'esterno dell'azienda"* possono essere compromesse dalla *"violazione da parte del datore dell'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni cui ha diritto"*.

Si tratta insomma di affermazioni che attingono a piene mani dal principio per cui il lavoro, valore fondante la Repubblica Italiana (art. 1 Cost.), costituisce strumento privilegiato di valorizzazione ed esaltazione dell'uomo, sia come singolo, sia (soprattutto) nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (ed in particolare all'interno dell'impresa); principio la cui tutela e la cui attuazione concreta impegnano tutti (cittadini ed istituzioni) all'adozione di regole di condotta ispirate alla solidarietà (art. 2 Cost.), intesa come obbligo di

porre, nel proprio orizzonte, anche l'interesse dell'altro e di salvaguardarlo nei limiti di un minimo apprezzabile sacrificio dei propri interessi, al fine di consentire il pieno sviluppo della persona (art. 3 Cost.).

Tutto questo si traduce nella necessità che in ogni fase, in ogni momento ed aspetto della vicenda lavorativa, dalla sua genesi alla sua chiusura, il comportamento delle parti (datore di lavoro e lavoratore) debba essere costantemente improntato a *correttezza* e *buona fede* (nella loro lettura costituzionalmente orientata di precipitati civilistici del dovere inderogabile di solidarietà) secondo canoni integrativi delle reciproche obbligazioni che ne impongono una valutazione in termini sostanziali e non (solo) formali.

Senza dimenticare, ovviamente, che il datore di lavoro è costituito garante dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore dall'art. 2087 Cod. Civ..

In questo senso, il corretto esercizio dello *jus variandi* può e deve essere scrutinato alla luce dello scopo concreto che il datore di lavoro intende con esso perseguire; senza entrare nel merito delle scelte organizzative dell'impresa, è evidente, però, che rispetto alla discrezionalità organizzativa del datore di lavoro il principio di correttezza e buona fede e la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro, concorrono a costituire presidio oltre il quale la discrezionalità si trasforma in arbitrio.

Ora, nel caso di specie l'illegittimità del trasferimento della ricorrente ad altro ufficio, è evidente: non v'è dubbio che la ricorrente sia stata dolosamente adibita, in concreto, a mansioni mortificanti la sua professionalità.

#### *Le conseguenze*

All'esito dell'incarico conferitogli, il CTU ha rassegnato le conclusioni che, qui di seguito, si trascrivono:

*“La sig.ra Zarrelli Angela Rosa, nata il 03.07.47, in servizio presso la ASL “Basso Molise” di Larino - Termoli dal 02.03.83, addetta all'Ufficio Provveditorato ed Economato - ex Coadiutore amministrativo di Larino; attualmente in pensione per anzianità di servizio dal 01.08.2007, è affetta da: “Disturbo dell'adattamento cronico, con ansia e depressione misto di grado moderato in attuale trattamento farmacologico”; infermità che, in via presuntiva è in stretto rapporto causale con la vicenda lavorativa riferita dalla perizianda, per: 1. comportamento persecutorio di tipo verticale con azioni ostili, sistematiche, e ripetute nel tempo, poste in essere dal mese di gennaio -*

giugno 2001, dalla Dirigenza dell'epoca della ex ASL di Larino - Termoli, per una durata di oltre sei mesi (periodo sufficientemente idoneo allo sviluppo del disturbo psichico); 2. positività dei test psicodiagnostici allegati alla relazione della dr.ssa Santoro Teresa, indicativi per la conferma della diagnosi di: **“disturbo dell'adattamento cronico misto reattivo alla vicenda lavorativa”**, in attuale trattamento farmacologico con antidepressivi e ansiolitici; 3. negatività dello stato anteriore preesistente all'epoca del fatto per disturbi di natura psichica; 4. rilevante aggravamento dell'equilibrio psicologico, dello stile di vita nell'ambito dei rapporti sociali, della famiglia e degli affetti con marcata alterazione della qualità della vita (...).

Tenuto conto, inoltre del tempo intercorso dall'epoca della diagnosi della malattia (2001) a tutt'oggi è da ritenere che oramai il quadro clinico sia pressoché definitivamente stabilizzato e quindi di carattere permanente; Avuto riguardo della qualifica della perizianda, dell'età (63 anni), del sesso femminile ed a quant'altro in specie a rilevanza medico legale; così ritengo di poter valutare il danno biologico complessivo derivato al soggetto stesso a seguito del fatto in discussione: **6%(sei per cento) della totale per invalidità permanente.** (Riferimento orientativo alla Tabella Inail per la valutazione del danno biologico vigente ai sensi del D.L. n.38/00 - codice n.181). I criteri medico legali di idoneità lesiva del mezzo, seriazione fenomenica degli eventi e di dimostrazione del rapporto di causalità materiale sono ampiamente soddisfatti e documentati”.

Si tratta di conclusioni che il Tribunale ritiene di dover condividere perché rassegnate a seguito di considerazioni medico-legali che, giusto l'insegnamento più recentemente ribadito da Cass., Sez. L. sentenza nr. 25236 del 29 ottobre 2009, dep. il 30 novembre 2009, **“appaiono scovre da vizi logico-formali che si concretizzano in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate”** (nello stesso senso anche Cass. nn. 3519/2001, 10552/2003, 11054/2003, 17324/2005, 8654/2008, richiamate nella sentenza 25236/2009).

Si tratta, inoltre, di considerazioni a loro volta fondate sull'esame scrupoloso della documentazione clinico-sanitaria presente in atti, acquisita nel contraddittorio tra le parti, sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla perizianda, sulla visita medica di quest'ultima.

Si tratta di considerazioni, infine, che sono pienamente coerenti con l'ampio materiale documentale già acquisito al processo attraverso le produzioni di parte ricorrente (di cui si è già dato conto in sede di illustrazione delle produzioni documentali).

Si tratta, infine, di conclusioni supportate dalla somministrazione di test psicodiagnostici somministrati da una psicologa e dunque di certa valenza scientifica.

E' certo, dunque, che a seguito dei fatti accertati e sopra descritti, in applicazione del principio del *"più probabile che non"*, che la ricorrente ha riportato un danno biologico nei termini sopra descritti.

#### *Sulla natura professionale della malattia contratta*

Ai sensi dell'art. 10, comma 4°, D.L.º 38/2000, sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui agli artt. 3 e 211 D.P.R. 1124/65 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale. Si tratta di principio (in parte) già noto all'ordinamento perché a suo tempo introdotto dalla Corte Costituzionale che, con la nota sentenza nr. 179/88, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1°, e 211, comma 1°, D.P.R. 1124/65, nella parte in cui non prevedevano l'assicurazione obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle cd. *tabellate* (purché però contratte nell'ambito delle lavorazioni di cui all'art. 1 D.P.R. cit.).

Aveva ricordato la Corte che, *"qualora le tabelle contengano l'indicazione di malattie tipiche, e delle lavorazioni morbigene, sono presunti sia il carattere professionale della data malattia astrattamente considerata (l'eziologia fra un dato tipo di malattia e un certo agente patogeno tramite date lavorazioni), sia il carattere professionale della malattia concreta il cui portatore sia stato addetto a quelle lavorazioni; mentre, qualora le tabelle contengano l'elencazione di malattie indicate come <malattie causate da> un dato agente patogeno e delle lavorazioni morbigene, è comunque presunto il carattere professionale della malattia concreta, il cui portatore sia stato addetto a quelle lavorazioni"*.

Il sistema tabellare, insomma, ha introdotto una serie di presunzioni a beneficio del lavoratore, per effetto delle quali la derivazione causale delle malattie ivi previste, rispetto alle lavorazioni pure ivi previste, non necessita di prova perché presunta; al di fuori di questi casi tale derivazione causale deve essere provata dal lavoratore.

In questo tessuto normativo, l'art. 10 D.L.º 38/2000 ha introdotto, a giudizio del Tribunale, un elemento di forte novità: il legislatore non si è *limitato*, infatti, a codificare il sistema tabellare *misto*, quale derivante dall'applicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale, ma è andato oltre, sancendo la possibilità di includere nel novero delle *malattie professionali* anche quelle

derivanti da lavorazioni *atipiche*, diverse, cioè, da quelle di cui all'art. 1 D.P.R. 1124/65, richiamato dall'art. 3 stesso D.P.R..

E' di conforto a questa lettura il confronto del testo della norma con quello del citato art. 3 D.P.R. 1124/65: mentre l'art. 10 D.L.<sup>vo</sup> 38/2000 considera *malattia professionale* quella della quale il lavoratore dimostri, *tout court*, l'origine professionale, senza ulteriori riferimenti al tipo di attività lavorativa svolta, l'art. 3 D.P.R. 1124/65 qualifica(va) malattia professionale quella contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni "*previste nell'art. 1*". Il riferimento alla lavorazione *tipica*, nell'art. 10 cit., non c'è più.

Del resto la necessità dell'ampliamento della tutela assicurativa anche alle lavorazioni *atipiche* ha un più sicuro avallo costituzionale ed era già stata in qualche modo segnalata, in motivazione, dalla citata sentenza della Corte Cost.le : "*Questa Corte, con sentenza n. 206 del 1974, ha osservato che il sistema tabellare presenta il <vantaggio della presunzione legale circa l'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene>: presunzione che, una volta accertata l'esistenza di una di tali malattie, esonera (l'assicurato) dall'ardua prova della sua diretta dipendenza dall'attività professionale. Ciò posto, ha riconosciuto che il sistema lascia dei vuoti di tutela in relazione a malattie e lavorazioni non comprese negli elenchi. Ma ha ritenuto tali vuoti non suscettivi di menomare in misura rilevante l'idoneità del sistema all'attuazione del precetto di cui all'art. 38, comma secondo, Cost., costituendo il sistema stesso pur sempre - se raffrontato ad altro non fondato su elenchi tassativi, ma sguarnito della automaticità del riconoscimento della causa di lavoro-una effettiva garanzia per i lavoratori esposti alle malattie professionali. La sentenza stessa ha tuttavia avvertito la necessità di adeguare il sistema alle esigenze della tutela in argomento. Al riguardo, dopo aver escluso che l'adeguamento sia attuabile in modo soddisfacente mediante sporadici interventi di modificazione o integrazione delle tabelle in via amministrativa ex art. 3 del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, ha segnalato al Governo e al Parlamento l'opportunità ed urgenza dell'adozione in via legislativa di un sistema misto, che preveda, cioè, sia la formazione delle tabelle sia la possibilità, per tutti i lavoratori, di provare l'eziologia professionale di una malattia non compresa nelle medesime*".

La tenuta del sistema, rispetto alle previsioni di cui all'art. 38, comma 2°, Cost., è dunque maggiormente garantita riconducendo nell'ambito della *malattia* ivi prevista qualunque malattia di origine professionale, non solo quella derivante da alcuni tipi di lavorazione.

In questo contesto, le lavorazioni *tipiche* e le malattie *tabellate* concorrono solo ad individuare l'area del rischio per il quale l'assicurazione è obbligatoria e la prestazione assistenziale è automatica, non anche ad escludere dall'ambito delle malattie professionali quelle contratte al di fuori delle lavorazioni *tipiche* e/o non tabellate.

Per queste ultime soccorrono i normali rimedi civilistici in tema di onere della prova.

L'art. 10 D.L.<sup>vo</sup> 38/2000, peraltro, ha introdotto un sistema tabellare misto di tipo *aperto*, tendenzialmente portato ad includervi, nel tempo, anche le malattie che, ritenute oggi di possibile o probabile origine lavorativa (e per tale ragione monitorate), un domani potrebbero essere ritenute di origine professionale *tout court* e che, proprio per questo, sono sin d'ora inserite nell'elenco delle malattie delle quali è in ogni caso obbligatoria la denuncia ai sensi dell'art. 139 D.P.R. 1124/65; malattie per le quali, a parere del Tribunale, l'origine professionale - pur non essendo presunta e pur dovendo essere di volta in volta dimostrata dal lavoratore - sconta comunque un'agevolazione probatoria. Se è vero, infatti, che in ambito civilistico, il rapporto di causalità fonda sul principio del "*più probabile che non*", è evidente che l'inclusione della patologia nell'elenco di quelle di *possibile o probabile origine lavorativa*, incide sul giudizio di *probabilità causale*, rendendo più agevole la prova della natura professionale della malattia (cfr., sul punto, Sez. L, **Sentenza n. 8638 del 03/04/2008** per la quale in questi casi è onere dell'INAIL dimostrare l'insussistenza del nesso di causalità).

Sarebbe del tutto irragionevole, dunque, non considerare professionale, *oggi*, una malattia contratta nell'esercizio o a causa di lavorazione *atipica* che *domani*, in conseguenza dell'aggiornamento delle tabelle, potrebbe essere ritenuta tale in basi a *presunzioni*, tanto più se si tratta di patologia già *oggi* ritenuta di probabile o possibile origine lavorativa.

E non è di secondario momento - alla luce di quanto sin qui detto - il fatto che il D.M. 14 gennaio 2008 ed il successivo D.M. 11 dicembre 2009 (emessi in attuazione dell'art. 10 D.L.<sup>vo</sup> 38/2000, successivamente all'annullamento del D.M. 27 aprile 2004<sup>13</sup>) contemplino, tra le "*malattie la cui origine lavorativa è di*

---

<sup>13</sup> Disposto con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 17/3/2009 n. 1576 che, per le ragioni indicate nel testo, non si condivide. Il Consiglio di Stato, infatti, aveva ritenuto vincolante, ai fini della qualifica della malattia come *professionale*, la tipicità della lavorazione morbigena.

*limitata probabilità*”, anche le malattie psichiche e psicosomatiche<sup>14</sup> provocate dalle *disfunzioni dell’organizzazione del lavoro*<sup>15</sup>.

Sicché, provata l’origine lavorativa, la malattia ben può essere definita *professionale*, tanto più se si tratta di patologia oggi comunque ritenuta di *probabile* (ancorché limitata) origine lavorativa.

In accoglimento del ricorso l’INAIL deve dunque essere condannato al pagamento dell’indennizzo in forma capitale di cui all’art. 13, comma 2°, *lett. a)*, D.L. <sup>vo</sup> 38/2000.

Le spese, comprese quelle di liquidazione delle CTU espletate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

decidendo sul ricorso proposto da ZARRELLI Angela Rosa a nei confronti dell’INAIL, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese:

- accerta e dichiara che ZARRELLI Angela Rosa ha contratto malattia professionale (*“Disturbo dell’adattamento cronico, con ansia e depressione misto di grado moderato in attuale trattamento farmacologico”*) dalla quale è derivata un’invalidità permanente del 6% e che ha quindi diritto a percepire il relativo indennizzo in forma capitale;
- condanna l’INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, dell’indennizzo calcolato sul grado di invalidità del 6%, oltre interessi legali (e/o maggior danno da svalutazione monetaria) computati ex art. 16 L. 412/91 e maturati dalla data di scadenza dei singoli ratei successivi al 120° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa;

---

<sup>14</sup> DISTURBO DELL’ADATTAMENTO CRONICO (con ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta e/o della emotività, disturbi somatiformi) e DISTURBO POST-TRAUMATICO CRONICO DA STRESS.

<sup>15</sup> Cd. *costrittività organizzativa*, così descritta:

- marginalizzazione dalla attività lavorativa, svuotamento delle mansioni, mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata, mancata assegnazione;
- prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o con eccessiva frammentazione esecutiva, rispetto al profilo professionale posseduto
- prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, anche in relazione ad eventuali condizioni di handicap psico-fisici
- impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie
- inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro
- esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale
- esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo
- Altre assimilabili.

- condanna l'INAIL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.4293,00, di cui €.2760,00 per onorario, €.1056,00 per diritti ed €.477,00 per spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa \_ con distrazione.;
- pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese relative alle trascrizioni, a mezzo CTU (ISP S.r.l.), delle testimonianze acquisite che liquida in € 128,84 di cui € 72,00 per vacanze, € 56,84 per spese documentate, oltre accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese relative alla CTU, dott.ssa SANTORO, che, avuto riguardo ai criteri di cui agli artt 50 e 52 D.P.R. 115/2002 ed alla tariffa di cui all'art. 23 D.M. Giustizia 30 maggio 2002, tenuto conto dell'eccezionale difficoltà dell'incarico, liquida in complessivi € 888,20 di cui € 775,72 per onorario, € 112,48 per spese documentate, oltre accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese relative alla CTU, dott. FEROCINO, che, avuto riguardo ai criteri di cui agli artt 50 e 52 D.P.R. 115/2002 ed alla tariffa di cui all'art. 21 D.M. Giustizia 30 maggio 2002, tenuto conto dell'eccezionale difficoltà dell'incarico, liquida in complessivi € 400,00 per onorario, oltre accessori come per legge;

Larino, martedì 12 ottobre 2010

IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO  
(dott. Aldo ACETO)